

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2024

All'Organo amministrativo della *Fondazione Il Girasole ONLUS*.

Sommario

§ 1. Premessa.....	1
§ 2. Giudizio.....	1
§ 2.1 Elementi alla base del giudizio.....	1
§ 2.2 Responsabilità dell'organo amministrativo e del Revisore unico per il bilancio d'esercizio.....	2
§ 2.3 Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.....	2
§ 2.4 Richiami di informativa.....	3
§ 3. Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio.....	4

§ 1. Premessa

Il Revisore Unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ha svolto all'interno della Fondazione Il Girasole ONLUS (già *APS Il Girasole*) le funzioni di revisione legale dei conti.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

§ 2. Giudizio

Il sottoscritto Revisore, ha svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio dalla *Fondazione Il Girasole ONLUS*, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2024, dal rendiconto gestione, dal conto economico, e dalla relazione di missione redatti secondo gli standard previsti in materia di Enti del Terzo Settore dall'articolo 13 del D.lgs. 117/2017 e dal DM 5 marzo 2020. Si ricorda che l'ente ha perfezionato con effetto dal 1° gennaio 2020 una trasformazione che l'ha portato a qualificarsi come "fondazione" di diritto privato di tipo ONLUS ai sensi del D.lgs. n. 460/1997. Il processo di evoluzione giuridica dell'ente si concluderà nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. n. 117/2017 conducendo, nei tempi e modi previsti a qualificare la fondazione quale ETS. L'ente ha redatto anche il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2024, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

§ 2.1 Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia adattandone la modalità operativa alla concreta configurazione organizzativa e dimensionale dell'ente. La mia responsabilità, ai sensi di tali principi, è ulteriormente descritta nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Il



Dott. Massimo Piscetta

Revisore legale Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 93252 con Decreto Ministeriale del 15.10.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - n. 87 del 2.11.1999

sottoscritto Revisore unico è indipendente rispetto all'ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

§ 2.2 Responsabilità dell'organo amministrativo e del Revisore unico per il bilancio d'esercizio

L'organo amministrativo dell'ente è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità dell'ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Viene utilizzato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'ente o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il Revisore unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa contabile e di bilancio dell'ente.

§ 2.3 Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. L'attività di revisione, esercitata tenendo conto della natura di ente non profit di tipo privato, comprende l'analisi, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, oltre alla valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati dall'organo amministrativo.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, come applicabili alla specifica realtà dell'ente ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'ente;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, inclusa la relativa informativa; a tal proposito i criteri utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 non si discostano da quelli impiegati per la redazione del bilancio dell'anno precedente;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'ente cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

§ 2.4 Richiami di informativa

Con riferimento al presupposto della continuità aziendale va considerato che la Fondazione è interessata da un complesso iter negoziale per la realizzazione di una nuova RSA nel Comune di Somma Lombardo e che deve essere considerata la prossima scadenza inerente alla disponibilità dell'immobile nel quale l'attività di RSA è attualmente svolta. L'eventuale mancata realizzazione della progettualità entro il termine, come attualmente previsto o eventualmente successivamente

rinnovato, relativo alla disponibilità dell'immobile potrà comportare l'emergere di una criticità rilevante in merito al mantenimento del presupposto della continuità.

§ 3. Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Il bilancio d'esercizio dell'anno 2024 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente. Il risultato netto accertato dall'organo amministrativo è integralmente asservito e destinato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente nel rispetto delle cogenti norme in materia di ONLUS. Considerando le risultanze dell'attività da me svolta, il sottoscritto Revisore unico non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

Gallarate, 24 aprile 2025

Il Revisore Unico

(Massimo Piscetta)

